



TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 96/2013 RG

R.S. ...666/14..
Cron...3215.....

promossa da:

EMANUELA GRASSI – ricorrente – (Avv.ti L. G. Petronio; M. Petronio e M. Mazzoni);

contro

PERACCHI PIETRO – resistente - (Avv. F. Del Fante);

e nei confronti DI

GIOIA S.A.S. DI PAPINI FABRIZIO & C. – resistente – (Avv.ti Rosa Chiericati e Luca Berni);

avente ad OGGETTO: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e richiesta pagamento differenze retributive;

All'udienza del 13/11/2014, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali insistono nei rispettivi scritti e discutono la causa.

IL G.I.

Dato atto di quanto sopra, al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando ai sensi degli artt. 281 sexies e 429 c.p.c.

OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21/01/2013, poi, ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la sig.ra Grassi Emanuela ha rivendicato in giudizio nei confronti delle ditte resistenti, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 1324,05 (oltre ad € 119,54 per TFR accantonato o da liquidarsi), a titolo di differenze retributive. La ricorrente, inoltre, ha impugnato il licenziamento a lei intimato con lettera del 28.3.2012, eccependone la nullità per violazione dell'art. 2112 c.c., con suo conseguente di diritto ad essere riammessa in servizio ed a ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni percipiende dalla data della estromissione (17.4.2012) o, quantomeno, dal 28.4.2012 in poi, data a partire dalla quale la lavoratrice ha offerto la sua prestazione lavorativa alla ditta GIOIA S.A.S. DI PAINI FABRIZIO & C. In subordine, la ricorrente ha invocato, in suo favore, la tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della legge 604/1966.

Con memoria depositata in data 19 Aprile 2014, la GIOIA S.A.S. DI PAINI FABRIZIO & C. ha chiesto, in via preliminare, all'intestato Tribunale di dichiarare, per le ragioni ivi esplicate, la nullità del contratto di affitto azienda stipulato tra essa e la Ditta Peracchi in data 30/03/2012 e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. In via subordinata, la GIOIA S.A.S. DI PAINI FABRIZIO & C. ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la piena efficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 28/03/2012. Infine, in via ulteriormente subordinata, la GIOIA S.A.S. DI PAINI FABRIZIO & C. ha formulato domanda di manleva nei confronti della ditta Pietro Peracchi. Quest'ultimo, costituitosi tardivamente in giudizio, con memoria depositata in data 24 aprile 2014, ha chiesto all'intestato Tribunale di rigettare le domande della ricorrente e, in subordine, ha spiegato domanda di manleva nei confronti della ditta GIOIA S.A.S. DI PAINI FABRIZIO & C.

La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'espletamento di una CTU di natura contabile, infine, è stata rinviata all'odierna udienza per discussione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, pregiudizialmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda preliminare di accertamento formulata dalla ditta GIOIA S.A.S. DI PAINI FABRIZIO & C., nella propria memoria di costituzione, al pari di quella di manleva ivi contenuta. Tali domande, infatti, aventi natura di domande riconvenzionali

sono state proposte in palese violazione dell'art. 418 c.p.c., posto che la parte resistente in parola non ha formulato in sede di costituzione alcuna istanza di fissazione di nuova udienza.

Al riguardo, si osserva che ha natura riconvenzionale la domanda proposta dal convenuto traendo occasione da quella attorea (deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, art. 36 del c.p.c.): essa estende il *thema decidendum*, in quanto il convenuto va oltre alla mera richiesta di rigetto della domanda attrice, ma esercita un'autonoma azione che richiede una pronuncia del giudice con effetto di giudicato.

Quanto, poi, alla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità in parola in ogni stato e grado del processo si rinvia a quanto esaurientemente motivato sul punto da Cass. civile, sez. III, 16/11/2007, n. 23815.

Parimenti, per la medesima ragione, oltre che per la tardività della costituzione in giudizio, deve essere dichiarata inammissibile, la domanda di manleva formulata dalla ditta Peracchi Pietro in via subordinata.

Quanto, poi, al merito della vertenza, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi appresso indicati.

Sul punto, è necessario osservare che la ricorrente è stata licenziata con lettera del 28.3.2012, da lei ricevuta in data 31.3.2012, con effetto dal 16.4.2012, per pretesa cessazione dell'attività; in realtà, due giorni dopo la formulazione di tale lettera, con contratto stipulato innanzi al notaio Dott. Franco Vincenzo il 30.03.2012, il sig. Peracchi ha affittato la sua azienda alla ditta Gioia s.a.s. di Papini Fabrizio & C. per *"la durata di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2012"* (su tali circostanze si vedano i docc. 5 e 6 di parte ricorrente).

Il licenziamento della ricorrente, pertanto, risulta esser stato posto in essere in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2112 c.c., che vuole che, in ogni caso di trasferimento d'azienda, *"il rapporto di lavoro continu(i) con il cessionario"*.

Ne consegue che, accertata e dichiarata la nullità del predetto licenziamento, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio presso la ditta Gioia s.a.s. di Pains Fabrizio & C. ed a ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni percipiende dalla data dell'estromissione (sugli effetti del licenziamento comminato in violazione

dell'art. 2112 c.c. si vedano Cass. 28.2.12012, n. 3041; Cass, 6.3.1998, n. 2521; Cass. 19.08.1995, n. 8924; Cass. 10.12.1986, n. 7338 e Cass. 21.04.1983, n. 2762).

Quanto al calcolo della retribuzione mensile globale di fatto spettante alla ricorrente, questo Giudice ritiene di far proprio il conteggio di cui alla CTU versata in atti, che tiene conto, altresì, delle differenze retributive spettanti alla ricorrente medesima e di cui si dirà oltre.

Il nominato CTU, in particolare, al termine di un lavoro attento ed accurato ed esente da tempestive contestazioni di parte, ha quantificato nella somma lorda di € 1.270,22 la retribuzione mensile globale di fatto da ultimo spettante alla ricorrente.

Quanto, poi, alla domanda di condanna proposta in ricorso nei confronti delle ditte resistenti, in solido tra loro, per asserite differenze retributive, la stessa va accolta nei limiti appresso indicati.

La retribuzione corrisposta alla sig.ra Grassi, infatti, è sempre stata commisurata alle ore di lavoro prestato; tuttavia, la quota oraria della retribuzione mensile è sempre stata erroneamente determinata, essendosi usato, il divisore 173 anziché il divisore 172, così come erroneo è stato il calcolo del TFR.

In ragione di quanto sopra, avuto riguardo agli esiti della CTU contabile versata in atti, deve essere riconosciuta in favore della ricorrente la somma lorda di € 612,35 a titolo di differenze retributive, oltre a quella di € 71,50 quale quota aggiuntiva sul TFR da accantonare.

Nessuna somma, invece, può essere riconosciuta alla ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di TFR sul preavviso, in ragione dell'accertata prosecuzione del rapporto di lavoro con la ditta Gioia s.a.s. di Pains Fabrizio & C., pena una illegittima duplicazione delle spettanze retributive della ricorrente medesima.

Le somme spettanti alla ricorrente, infine, devono essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria all'effettivo saldo, in applicazione dell'art. 429 c.p.c.

Infine, va dichiarato che sulle somme lorde dovute alla ricorrente devono essere praticate le sole ritenute fiscali e non anche quelli previdenziali, essendo l'onere relativo interamente a carico delle datrici di lavoro, senza diritto a rivalsa.

Ciò si può affermare considerando che non è contestata la circostanza che non si è provveduto al pagamento dei contributi entro i termini stabiliti, né risultano esser stati allegati e provati fatti oggettivi giustificanti tale mancato versamento (cfr., sul punto, tra le



altre Cass. 6004/2010; Cass. n. 6448/2009; Cass., n. 3782/2009; Cass. n. 8800/2008; Cass. 18584/2008).

Le statuizioni di cui sopra non sono precluse dal trasferimento dell'azienda in cui la ricorrente era impiegata intervenuto nelle more del giudizio, in ragione dell'opponibilità della presente sentenza anche nei confronti degli aventi causa delle odierne parti convenute, giusta il disposto dell'art. 111 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico delle ditte resistenti.

P.Q.M.

disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così decide:

- 1) dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento proposta dalla ditta Gioia s.a.s. di Painsi Fabrizio & C. in via preliminare e di quella di manleva proposta dalla medesima ditta resistente, in via ulteriormente subordinata, per violazione dell'art. 418 c.p.c.;
- 2) dichiara, altresì, l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dal sig. Peracchi Pietro in via subordinata, per violazione dell'art. 418 c.p.c.;
- 3) condanna le ditte resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 612,35 a titolo di differenze retributive e ad accantonare in suo favore l'importo di € 71,50 quale quota aggiuntiva del TFR a lei spettante;
- 4) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 28.03.2012, conseguentemente, dichiara che il rapporto di lavoro costituitosi tra la ricorrente ed il sig. Pietro Peracchi in data 21.09.2007, non essendo stato mai risolto, a far tempo dal 30.03.2012 si è trasferito alla Gioia s.a.s. di Painsi Fabrizio & C. con diritto della sig.ra Grassi Emanuela ad essere riammessa in servizio ed a ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni percipiende dal 16.04.2012, pari ad € 1.270,22 lordi mensili;
- 5) dichiara che tutte le somme spettanti alla ricorrente in ragione di quanto statuito ai capi 3 e 4 del presente dispositivo, devono essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, in applicazione dell'art. 429 c.p.c. e che su tali somme potranno essere operate le sole ritenute fiscali, e non anche quelle previdenziali;
- 6) condanna, inoltre, il sig. Pietro Peracchi e la Gioia s.a.s. di Painsi Fabrizio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.090,00 per la fase di studio della controversia; in €



1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio; in € 1.790,00 per la fase istruttoria della vertenza ed in € 2.790,00 per la fase decisionale, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre ad € 225,00 per anticipazioni non imponibili, al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge;

7) pone definitivamente a carico delle ditte resistenti, in solido tra loro, le spese della CTU contabile svolta, già liquidate come da separato decreto.

Parma, 13.11.2014

Il Giudice del Lavoro
Dr. Roberto Pascarelli



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Chiamaria Bernacchia